

tentica, e, trattandosi di debiti già scaduti al tempo dell'aperta successione, presenti inoltre una dichiarazione firmata da. . . »

Quest'emendamento tende a prevenire due difficoltà: la prima che, prescrivendo la legge che si abbiano a produrre i titoli, quando si trattasse di documenti privati, si potrebbe credere indispensabile la presentazione del documento originale; epperò si soggiunge: *o in copia autentica*, e così la difficoltà è tolta, perchè allora si potrà sempre produrre la copia autentica per la ragione già indicata; vale a dire, che siccome non si possono dedurre se non i debiti risultanti da documenti notificati, e questo è già prescritto non dall'articolo 34 che dobbiamo votare, ma dall'alinea precedente che abbiamo già votato, e sul quale non possiamo più rivenire, così sarà sempre possibile avere dall'insinuatore la copia autentica.

In secondo luogo propongo di aggiungere, come ho detto, che l'obbligo di presentare la dichiarazione dei creditori sia limitato al caso in cui si tratti di debiti i quali non risultassero ancora scaduti al tempo dell'aperta successione. Se risulta dal titolo che il debito non era scaduto, mi pare superfluo il domandarne la prova. Può essere che il debito sia stato pagato in anticipazione, ma non è un caso frequente, anzi è più frequente che si ritardi il pagamento; quindi, in questo caso, l'amministrazione potrebbe credere che il credito sussista ancora, purchè il titolo dimostri che non è ancora scaduto. Soltanto quando si trattasse di crediti i quali, stando al titolo, erano già scaduti all'epoca dell'aperta successione, in questo caso soltanto mi pare ragionevole che l'erede debba dare la prova, mentre militerebbe contro di lui la presunzione risultante dallo stesso tenore del titolo; in questo caso la prova si farà colla dichiarazione dei creditori.

La dichiarazione dei creditori è richiesta anche dalla legge attualmente vigente in Lombardia, ed in pratica non s'incontrano molte difficoltà ad ottenere questa dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Osservo che, nella prima parte, il suo emendamento è perfettamente identico a quello che venne proposto dalla Commissione.

**CASTELLI LUIGI.** Mi rincresce di avere trattenuto inutilmente la Camera; io non aveva sentito che la Commissione avesse proposto quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto che dopo le parole: *perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale*, si aggiunga: « o per copia autenticata da pubblico funzionario. »

Quanto all'altra parte, se ella vuole mandarmela, io domanderò se è appoggiata.

(Il deputato Castelli la scrive e la trasmette al banco della Presidenza.)

Il deputato Castelli propone che, dopo le parole: *o per copia autenticata da pubblico funzionario*, si soggiunga: « trattandosi di debiti già scaduti al tempo dell'aperta successione, presenti inoltre una dichiarazione, » ecc., con quel che segue.

La Commissione accetta?

**TONELLO, relatore.** La Commissione non accetta neppure questa parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Castelli, e si riferisce a questo riguardo alla obbiezione che fu fatta da lui stesso, in quanto che succede non raramente che i debiti sono pagati in anticipazione, ed in allora è evidente che si farebbe frode alla legge, che si sottrarrebbe una parte della materia imponibile.

Ciò basta per dimostrare che questa parte dell'emendamento non può essere accettata.

**PRESIDENTE.** Domando se questo sotto-emendamento appoggiato.

(È appoggiato.)

**DUCHOQUE, commissario regio.** Non accetto quest'emendamento per le ragioni addotte dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Castelli.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea come venne emendato dalla Commissione.

**TONELLO, relatore.** Proporrei solo che fossero tolte le parole: *dei pubblici uffiziali*. Quando si dice: *autenticata*, è tutto detto.

**PRESIDENTE.** Leggo l'alinea come venne emendato dalla Commissione:

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale o in copia autenticata, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori o loro aventi causa, e vista per legalizzazione delle firme da un notaio o dal giudice o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo dell'apertura della successione. Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore, a permettergli che a sue spese ne sia fatta copia autentica, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario sotto pena dei danni. »

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

All'alinea che segue, il deputato De Luca propone questo emendamento, cioè: « Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, l'erede sarà tenuto al pagamento, » ecc., sino alle parole *il Codice penale*; e vorrebbe che dopo si soggiungessero queste altre parole: « Verificandosi, dopo la dichiarazione, l'esistenza d'altri debiti e pesi a carico dell'eredità del defunto, l'erede potrà ottenere la rispettiva maggiore deduzione di tassa, dietro l'esibizione degli atti legali, donde risulti l'esistenza dei debiti e de' pesi che all'epoca della prima dichiarazione erano ignorati. »

Mi parrebbe che, in corrispondenza a ciò che si fece sull'emendamento, proposto dal deputato Castellano, quest'aggiunta dovesse essere rimandata allora quando si tratterà dell'articolo 82, al quale si riferisce.

Acconsente il deputato De Luca?

**DE LUCA.** Sì, acconsento.

**PRESIDENTE.** Ne terremo conto all'articolo 82.

Non essendovi altro emendamento. . . .

**MINERVINI.** Domando la parola per una soppressione al penultimo alinea.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Propongo la soppressione delle ultime parole del penultimo alinea, il quale dice: « Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i firmatarii della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria, eguale al triplo della tassa, che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Le ragioni di questa mia proposta sono semplici molto.

Non può la Camera e non posso conseguentemente anch'io ritenere che la nostra proprietà sia una concessione della finanza, come diceva il commissario regio. La proprietà è la sintesi dell'industria, del commercio, delle arti, della intelligenza di tutta la vita. Non la concede a noi altri che il nostro costante buon volere. Se cironderemo la proprietà di